Camera di Commercio
Cagliari - Oristano

Regolamento per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, rese dagli interessati ai fini della partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Cagliari-Oristano - Mandato 2025-2030.

Allegato alla deliberazione di Giunta camerale n. 18 dell'11 aprile 2025

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti nel procedimento di rinnovo del Consiglio camerale e volto a rilevare il grado di rappresentatività per la ripartizione dei seggi del Consiglio a seguito dell'avvio della procedura.
2. Il presente documento definisce inoltre i controlli da effettuarsi sulle informazioni presenti in banche dati a disposizione dell'Ente camerale, ai fini della verifica delle dichiarazioni presentate dalle Organizzazioni e Associazioni di cui al precedente comma 1.
3. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 2 - Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano sono puntuali o a campione. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
4. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.
5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.

Articolo 3 – I controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
   a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 in conformità alle disposizioni del D.M. del 04 agosto 2011, n. 156 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;
   b) la titolarità e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
   c) l'adesione dell'Organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;

d) l'operatività dell'Organizzazione sindacale o dell'Associazione dei consumatori e degli utenti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;

e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese;

f) la congruenza tra il numero delle imprese dichiarato nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B del D.M. del 4 agosto 2011, n. 156, tra il numero (eventuale) delle piccole imprese dichiarate nel modello A *piccole imprese* e nelle due versioni dell'allegato B *piccole imprese*;

g) la congruenza tra il numero degli iscritti dichiarato nel modello C e nella versione dell'allegato D al D.M. n. 156/2011;

g) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'Organizzazione concorre;

h) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;

i) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;

j) qualora l'Organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'Organizzazione concorre;

k) la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa Associazione;

l) per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;

m) per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;

n) per il settore industria la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati.

2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento comunica, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), tali discordanze all'Organizzazione o all'Associazione interessata affinché, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 5 del D.M. del 4 agosto 2011, n. 156 (dieci giorni) possa provvedere alla regolarizzazione.
3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dall'Ente camerale non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
4. È facoltà del Responsabile del procedimento definire ed attivare ulteriori tipologie di controllo puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone evidenza nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale Infocamere S.c.p.a.

Articolo 4 - Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali

1. Sono oggetto dei controlli a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese in conformità all'allegato B del D.M. del 4 agosto 2011, n. 156 dalle Organizzazioni imprenditoriali, contenenti l'elenco delle imprese associate dichiarate, e in particolare:

   a) l'iscrizione dell'impresa all'Organizzazione imprenditoriale al 31 dicembre 2024;

   b) il pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2023-2024.

2. Il campione oggetto di controllo è estratto utilizzando una procedura dedicata di estrazione casuale. L'ampiezza del campione è stabilita nella misura del 5% con un minimo di 5 imprese fino ad un massimo di 30 imprese per Organizzazione imprenditoriale.

   Al fine di garantire l'effettività dei controlli si specifica che:

   - se il numero estratto corrisponde a un'impresa che, ai seguito dei controlli di tipo puntuale, non può essere considerata ai fini della determinazione del numero delle imprese associate, il controllo dovrà riguardare l'impresa riportata al numero progressivo successivo ammissibile;

   - nel caso in cui uno o più numeri estratti riguardino sede e unità locali della stessa impresa, il controllo a campione si effettua sulla stessa impresa e su quella, ammissibile, riportata al successivo progressivo.

3. Il controllo viene effettuato mediante richiesta formale all'Organizzazione interessata, trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), della documentazione comprovante quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. La suddetta documentazione deve essere trasmessa/esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Qualora, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione dell'impresa all'Organizzazione imprenditoriale e/o sul pagamento della quota associativa, emergano discordanze in misura pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione viene raddoppiata.

5. In caso di ulteriori discordanze, pari o superiori ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, si procederà ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.

6. In ogni caso, laddove il controllo effettuato sull'iscrizione dell'impresa all'Organizzazione imprenditoriale e/o sul pagamento della quota associativa abbia esito negativo, le relative imprese non concorreranno alla rappresentatività dell'Organizzazione imprenditoriale.

Articolo 5 – Controlli a campione sulle imprese ad iscrizione multipla

1. In conformità con quanto indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 7.03.2014 n. 39517, verranno effettuati controlli a campione al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione, al fine di evitare duplicazioni indebite e verrà richiesta la prova dell'effettiva adesione alle diverse Organizzazioni imprenditoriali.

2. A tal fine, le imprese da verificare verranno selezionate con le seguenti modalità: 5% delle imprese multiple presenti negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. del 4 agosto 2011 n. 156, con un limite minimo di 3 e massimo di 20 imprese per ciascun allegato.

3. Le imprese individuate sulla base della loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo saranno estratte con criterio di casualità.

4. Il controllo viene effettuato tramite richiesta, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), alle Organizzazioni imprenditoriali a produrre l'attestazione del pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2023-2024. La suddetta documentazione deve essere prodotta entro 10 giorni dalla richiesta.
5. Qualora a seguito del controllo a campione vengano rilevate discordanze in misura pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione da verificare viene raddoppiata. In caso di ulteriori discordanze pari o oltre il limite di un terzo delle imprese sottoposte a controllo, si procederà ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.

Articolo 6 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, fatti salvi i controlli di cui all'art. 3, riguardano l'elenco degli iscritti dichiarati nell'allegato D del D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto l'iscrizione al 31 dicembre 2024 all'Organizzazione sindacale o all'Associazione dei consumatori ed il pagamento della relativa quota.
2. Il campione oggetto di controllo è estratto utilizzando una procedura dedicata di estrazione casuale. L'ampiezza del campione è stabilita nella misura del 5% con un minimo di 5 e un massimo di 30 iscritti per Organizzazione sindacale o Associazione dei consumatori e degli utenti.
3. Il controllo viene effettuato mediante richiesta formale all'Organizzazione/Associazione interessata, trasmessa a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), della documentazione comprovante quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. La suddetta documentazione deve essere trasmessa/esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Qualora, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione all'Organizzazione sindacale o all'Associazione dei consumatori e/o sul pagamento della quota associativa, emergano discordanze in misura pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione viene raddoppiata.
5. In caso di ulteriori discordanze, pari o superiori ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, si procederà ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.
6. In ogni caso, laddove il controllo effettuato sull'iscrizione all'Organizzazione sindacale o Associazione dei consumatori e/o sul pagamento della quota associativa abbia esito negativo, i relativi iscritti non concorreranno alla rappresentatività dell'Organizzazione sindacale o Associazione dei consumatori.

Articolo 7 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

1. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto delle indicazioni che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 183847 del 4 ottobre 2011, ha fornito al fine di contemperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura.
2. In applicazione della nota citata al punto precedente, i controlli a campione non avranno luogo in assenza di Organizzazioni o Associazioni concorrenti o controinteressate per il medesimo settore.

Articolo 8 - Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogniqualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
   a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
   b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
   c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni e dei documenti presentati;
   d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 9 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo camerale.